

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4260

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1999

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sugli avvenimenti cui si rifanno le notizie contenute nelle
cosiddette «Carte Mitrokhin»

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I documenti trasmessi al Governo italiano concernenti i cosiddetti «Dossier Mitrokhin», e recentemente resi pubblici, abbisognano di una approfondita valutazione di ordine politico e legale. Questo può avvenire, a mio avviso, solo attraverso l'istituzione di una Commissione di inchiesta ristretta, che agisca rapidamente con senso politico, etico e storico.

L'istituzione di tale Commissione può impedire che fatti come questi possano diventare inappropriati strumenti di lotta politica interna, che riaprano la dolorosa divisione da guerra civile strisciante nel corpo della Nazione, con danni che, per la prudenza della maggioranza e dell'opposizione, si è riusciti ad evitare per cinquant'anni.

Occorre, io credo, decisione, severità, ma anche molta serietà e serenità storica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta ai fini di accertamenti e valutazioni dal punto di vista politico, legale e storico in ordine ai fatti resi noti dai dossier di Vassili Mitrokhin trasmessi al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (Sismi) dal Servizio parallelo britannico e da quelli ad essi collegati.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari.

2. Il Presidente della Commissione è scelto, di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può disporre direttamente della polizia giudiziaria. Inoltre, sia per gli accertamenti che per le valutazioni, può avvalersi, attraverso i responsabili organi di Governo, del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (Cesis), del Sismi, del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (Sisde), del Reparto informazioni e sicurezza (Ris) e del Servizio informativo della Guardia di finanza.

Art. 4.

1. Non può essere apposto alla Commissione nè il segreto di Stato, nè il segreto d'ufficio; peraltro i documenti trasmessi dal Governo sotto il vincolo del segreto possono essere declassificati solo d'accordo tra il Governo stesso e la Commissione.

Art. 5.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando, entro tale termine, la propria relazione scritta alle Camere.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.